

## INAIL - Nota 05 febbraio 2016, n. 1834

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. D.Lgs. 150/2015 art. 32, comma 8. Determina INAIL n. 460/2015. Prime istruzioni operative e autoliquidazione 2015/2016.

Si fa seguito alla nota del 29.10.2015 prot.7307 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 (NOTA 1) che ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

In ottemperanza alla suddetta norma, con la determina presidenziale n. 460 dell'11 dicembre 2015, sono stati definiti la misura del nuovo premio speciale unitario annuale (NOTA 2) per la copertura assicurativa degli allievi, la retribuzione imponibile ai fini del calcolo delle prestazioni, la misura dell'onere aggiuntivo annuo del premio speciale unitario per gli anni 2016/2017 a carico del bilancio dello Stato per il maggiore rischio legato all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, nonché le relative modalità applicative.

La predetta determina è stata inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'emanazione del decreto di approvazione ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, in corso di perfezionamento. Si ricorda che la tutela assicurativa attualmente prevista dall'Inail in favore dei predetti allievi è realizzata mediante il ricorso ad una voce specifica di lavorazione della tariffa dedicata all'attività formativa in genere (NOTA 3), a cui corrisponde un determinato tasso su cui è commisurato il premio assicurativo, secondo la modalità "ordinaria" di pagamento dell'onere assicurativo fissata dall'art. 41 del d.P.R. 1124 del 1965.

Qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, per assicurare l'allievo si deve fare riferimento alle voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta (NOTA 4).

In attesa dell'emanazione del predetto decreto, a seguito della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3.2.2016 (NOTA 5), si forniscono le prime istruzioni operative per consentire il corretto adempimento del pagamento del premio assicurativo con la prossima autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio 2016.

Al riguardo, per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, dovranno versare in sede di autoliquidazione 2015/2016 il premio ordinario di sola regolazione anno 2015, riconducibile all'anno scolastico/formativo 2014/2015. Tale premio è calcolato moltiplicando la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita per i giorni di frequenza ai corsi nel periodo 01/01/2015 - 31/08/2015, distinta per la voce di tariffa 0611 per l'attività formativa in genere e per le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda.

Per l'assicurazione dei corsi relativi all'anno scolastico/formativo 2015/2016, con apposita circolare verranno fornite istruzioni in merito ai termini e alle modalità di comunicazione di avvio dei corsi, alla denuncia degli allievi iscritti e alla gestione del premio speciale unitario.

Si ribadisce che non sono soggetti alla normativa in argomento (NOTA 6) i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento (NOTA 7) e gli allievi dei corsi di istruzione professionale (NOTA 8) non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Per tali soggetti assicurati, in sede di autoliquidazione, il premio ordinario continuerà ad essere calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera per ogni giornata di partecipazione al corso, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere, con applicazione del tasso di tariffa relativo alla voce 0611 "Corsi di istruzione e formazione professionale".

Nel caso in cui il percorso formativo preveda la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda (mediante stage, tirocini aziendali), al calcolo del premio ordinario concorre anche il tasso relativo alla voce di tariffa delle lavorazioni aziendali. Allo stesso modo, nulla è variato con riferimento al premio speciale unitario (NOTA 9), ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 1124/1965, previsto per gli alunni e studenti addetti ad esperienze tecnico scientifiche

od esercitazioni pratiche o di lavoro, posto a carico delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Resta ferma l'assicurazione mediante modalità "ordinaria" di calcolo del premio, fissata dall'art. 41 del d.P.R. 1124 del 1965 per il personale docente (NOTA 10) impegnato in:

- corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, erogati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- corsi di istruzione professionale (NOTA 11) non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari;
- tirocini formativi e di orientamento; (NOTA 12)
- esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro nelle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Istruzioni operative autoliquidazione 2015/2016 per i soggetti assicuranti

Le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono compilare la dichiarazione delle retribuzioni 2015, da presentare entro il 29 febbraio 2016, indicando per la voce di tariffa 0611 le retribuzioni per l'anno 2015, date dalla somma della retribuzione effettivamente percepita dal personale docente per il periodo 1.1.2015 - 31.12.2015 e della retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 - 31.8.2015.

Non devono essere quindi dichiarate le retribuzioni convenzionali degli allievi per il periodo 1.9.2015 - 31.12.2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 1124/1965 che identifica il periodo assicurativo con l'anno solare o con il minor periodo nel caso di attività iniziata nel corso dell'anno.

Ai fini della corretta determinazione del premio di rata anticipata 2016, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono inviare, entro il 16 febbraio 2016, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, d.P.R. 1124/1965, utilizzando l'apposito servizio telematico Riduzione presunto.

Nella comunicazione devono essere indicate per la voce 0611 solo le retribuzioni riferite al personale docente e deve essere indicata la seguente motivazione:

Le retribuzioni dichiarate si riferiscono esclusivamente al personale docente. Agli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale si applica il premio speciale art.32, comma 8, d.lgs. 150/2015.

In assenza di tale comunicazione il premio di rata anticipata 2016 sarà calcolato dall'Inail ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b) del d.P.R. 1124/1965 in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte, quindi in base alle retribuzioni dichiarate per l'anno 2015 comprensive della quota riferita agli allievi. Per le voci di tariffa diverse dalla voce 0611, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2015, da inviare entro il 29 febbraio 2016, la retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 - 31.8.2015, anche se nelle basi di calcolo è indicato il periodo assicurativo 1.1 - 31.12.2015.

Anche per le voci di tariffa diverse dalla voce 0611, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono inviare, entro il 16 febbraio 2016, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2016.

Nella comunicazione devono essere indicate le retribuzioni pari a zero e deve essere indicata la seguente motivazione:

Per il 2016 agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali che effettuano periodi di formazione in ambienti di lavoro si applica il premio speciale art.32, comma 8, d.lgs. 150/2015. Fermo restando quanto sopra, con riferimento alla voce di tariffa 0611, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono pagare entro il 16 febbraio il

premio ordinario di regolazione 2015 per gli allievi fino al 31.8.2015 e per gli insegnanti fino al 31.12.2015 e il premio anticipato di rata 2016 per il solo personale docente.

Per le voci di tariffa diverse dalla 0611 entro il 16 febbraio deve essere corrisposto il premio ordinario di regolazione 2015 per gli allievi relativo al solo periodo 1.1.2015 - 31.8.2015.

Riepilogando, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono:

1. Entro il 16 febbraio 2016:

- a. presentare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la voce di tariffa 0611 per tutte le PAT nelle quali a questa voce di tariffa sono stati assicurati finora anche gli allievi;
- b. presentare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per le voci diverse dalla voce di tariffa 0611 per tutte le PAT nelle quali a queste voci di tariffa sono stati assicurati finora gli allievi per l'attività di formazione effettuata in ambienti di lavoro;
- c. pagare il premio di autoliquidazione 902016 dopo aver effettuato il conteggio in base alle retribuzioni complessive da indicare come da punto successivo;

2. Entro il 29 febbraio 2016,

presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l'anno 2015:

- a. indicando sulla voce 0611 la somma della retribuzioni:
  - effettivamente percepite dal personale docente per il periodo 1.1.2015 - 31.12.2015;
  - convenzionali annuali pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 - 31.8.2015;
- b. indicando sulle voci di tariffa diverse dalla voce 0611 (istituite per la formazione svolta in ambienti di lavoro) le retribuzioni convenzionali annuali pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 - 31.8.2015.

Istruzioni operative per le strutture territoriali

Le Sedi devono istruire e confermare le pratiche di riduzione motivata delle retribuzioni presunte prima del calcolo del premio di autoliquidazione 902016 e, sulla base della motivazione riportata, compilare un'apposita lista di evidenza ai fini del controllo della corretta gestione del passaggio degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali dal premio ordinario al nuovo premio speciale.

Ulteriori istruzioni saranno fornite con il rilascio in GRA Web della nuova polizza speciale "Allievi IeFP", a cui saranno collegati specifici servizi telematici. Si anticipa che subito dopo il calcolo centralizzato del premio di autoliquidazione 902016, le sedi sulla base delle liste di evidenza di cui sopra dovranno cessare alla data del 31.8.2015 le voci di tariffa diverse dalla voce 0611 istituite per gli allievi nelle PAT interessate.

---

NOTE:

(1) Art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015: Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965.

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di

rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.

(2) Art. 42, del d.P.R. 1124/1965.

(3) Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, Voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento.

(4) Si rinvia alla nota prot. 4267 del 28.5.2010 con la quale è stato, da ultimo, precisato che: l'obbligo di assicurare all'INAIL gli allievi partecipanti ai corsi in oggetto è da porre a carico del gestore dell'attività formativa ossia dell'Ente formatore. (...) Relativamente all'aspetto classificativo, i riferimenti tariffari che trovano in concreto attuazione per gli allievi impegnati nei percorsi formativi integrati sono i seguenti:

- voce di tariffa 0611 per le attività svolte in aula o negli ambienti a disposizione del soggetto gestore dell'attività formativa comportanti l'uso di personal computer o di macchine elettriche di ufficio (ad es.: proiettore di diapositive, schermo elettronico, etc.)

- voce corrispondente alla lavorazione effettivamente esercitata nell'ambito dell'azienda o della struttura universitaria presso la quale si effettua l'esperienza tecnico scientifica o l'esercitazione pratica

- voce 0611, per la parte svolta in aula o negli ambienti a disposizione del soggetto gestore dell'attività formativa e voce corrispondente alla specifica lavorazione esercitata, per l'attività svolta in azienda od in ambito universitario, nel caso in cui le esperienze o le esercitazioni in questione vengano effettuate in parte in aula o negli ambienti a disposizione del soggetto gestore ed in parte in azienda o presso l'Ateneo.

(5) Nota della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative - Div. II - protocollo 0001387.03-02-2016 con oggetto "Premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015".

(6) Decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015, art. 32, comma 8.

(7) Leggi 236/1993 e 196/1997, decreto interministeriale 142/1998, d.P.R. 156/1999; note della Direzione Centrale Rischi del 19.6.1998, 22.6.1999, 23.9.2011 prot. 0006295 e del 13.5.2014 prot.0003337; nota della Direzione Centrale Rischi e della Direzione Centrale Prestazioni del 31.7.2002; circolare 16/2014.

(8) V. circolare 125/1970, notiziario 21/1977 e circolare 1/2011.

(9) Il pagamento della rata anticipata premio relativo all'anno scolastico 2015/2016 delle polizze speciali alunni-studenti è stato già richiesto dall'Inail ad ottobre 2015 con scadenza 16.11.2015.

(10) L'obbligo assicurativo degli insegnanti è disciplinato dall'articolo 1, comma 3, numero 28 e dall'articolo 4, comma 1, numeri 1 e 5 del d.P.R. 1124/1965.

(11) V. circolare 125/1970, notiziario 21/1977 e circolare 1/2011.

(12) Leggi 236/1993 e 196/1997, decreto interministeriale 142/1998, d.P.R. 156/1999; note della Direzione Centrale Rischi del 19.6.1998, 22.6.1999, 23.9.2011 prot. 0006295 e del 13.5.2014 prot.0003337; nota della Direzione Centrale Rischi e della Direzione Centrale Prestazioni del 31.7.2002; circolare 16/2014.